



REPUBBLICA ITALIANA

N.1032/09 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

N. Reg.Ric.

7210-7362-7363-7370

Sezione Quinta

Anno 2007

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello nn. 7210, 7362, 7363 e 7370 del 2007,
proposti rispettivamente:

quanto al primo:

dalla Regione Piemonte, in persona del presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano Amato e Giovanna
Scollo, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via
Crescenzio 9;

contro

la Federazione Esercenti delle Attività Commerciali, Turistiche e
dei Servizi della Provincia di Torino, le ditte individuali Barbato
Leopoldo, Caretto Renata, Dal Fitto Rita, e la s.n.c. Diego
Eterno, Stefania Gasparini, Il Piscione s.n.c. di Gilda Acampora e
Liberatina Sessa, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario
Contaldi, Fabrizio Gaidano e Bruno Sarzotti, elettivamente
domiciliati presso il primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina
63;

e nei confronti

del Comune di Caselle Torinese, non costituito;

della Provincia di Torino, non costituita;

di S.A.T.A.C. s.p.a., non costituita;

di Panorama s.p.a., non costituita;

quanto al secondo:

dalla SATAC – Sviluppo Area Terziaria Aeroporto Caselle – s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Francesco Romanelli e Riccardo Montanaro, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via Cosseria 5;

contro

la Federazione Esercenti delle Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi della Provincia di Torino, e le ditte individuali Barbato Leopoldo, Caretto Renata, Dal Fitto Rita, e la s.n.c. Diego Eterno, Stefania Gasparini, Il Piscione s.n.c. di Gilda Acampora e Liberatina Sessa, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Contaldi, Fabrizio Gaidano e Bruno Sarzotti, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63;

e nei confronti

della Regione Piemonte, non costituita in giudizio;

del Comune di Caselle Torinese, non costituito;

della Provincia di Torino, non costituita;

di Panorama s.p.a., non costituita;

quanto al terzo;

da Panorama s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Francesco Romanelli e Raffaele Ingicco, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via Cosseria 5;

contro

la Federazione Esercenti delle Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi della Provincia di Torino, e le ditte individuali Barbato Leopoldo, Caretto Renata, Dal Fitto Rita, e la s.n.c. Diego Eterno, Stefania Gasparini, Il Piscione s.n.c. di Gilda Acampora e Liberatina Sessa, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Contaldi, Fabrizio Gaidano e Bruno Sarzotti, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63;

e nei confronti

della Regione Piemonte, non costituita in giudizio;

del Comune di Caselle Torinese, non costituito;

della Provincia di Torino, non costituita;

di S.A.T.A.C. s.p.a., non costituita;

quanto al quarto;

dal Comune di Caselle Torinese, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Pafundi e Giorgio Santilli, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, viale Giulio Cesare 14;

contro

la Federazione Esercenti delle Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi della Provincia di Torino, e le ditte individuali Barbato Leopoldo, Caretto Renata, Dal Fitto Rita, e la s.n.c.

Diego Eterno, Stefania Gasparini, Il Piscione s.n.c. di Gilda Acampora e Liberatina Sessa, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Contaldi, Fabrizio Gaidano e Bruno Sarzotti, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63;

e nei confronti

della Provincia di Torino non costituita in giudizio;

della Regione Piemonte, non costituita in giudizio;

della S.A.T.A.C. s.p.a., non costituita in giudizio;

della Panorama s.p.a. non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, 6 aprile 2007 n. 1566, resa tra le parti.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio come in epigrafe;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 10 giugno 2008 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Emiliano Amato, Riccardo Montanaro per sé e per delega dell'avv. Raffaele Ingicco, Fabiano Gaidano, Gabriele Pafundi e l'avv. Giorgio Santilli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

alcuni titolari di esercizi commerciali siti in Comuni finitimi con il Comune di Caselle Torinese, e la Confesercenti della Provincia di Torino, hanno impugnato la determinazione con la quale la conferenza dei servizi di cui all'art. 9 d.lgs. n. 114 del 1998, riunitasi da ultimo il 30 novembre 2005, in accoglimento della richiesta avanzata dalla società SATAC s.p.a. in data 20 giugno 2005, ha concesso alla medesima SATAC l'autorizzazione amministrativa per l'attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita complessiva di mq. 51.118.

Hanno formato oggetto di impugnazione anche gli atti presupposti ed in particolare: a) la deliberazione n. 86 del 29 luglio 2003 con la quale il Consiglio Comunale di Caselle Torinese ha riconosciuto l'area interessata dall'insediamento, già destinata dallo strumento urbanistico comunale quale localizzazione urbano periferica L2, medie strutture di vendita, dalla deliberazione consiliare n. 97 del 2001, come localizzazione extra urbana di sub polo L3, con conseguente idoneità ad essere sede potenziale di grandi strutture di vendita; b) la nota del Sindaco di Caselle Torinese 14 marzo 2005 n. 4857, attestante la sussistenza delle condizioni richieste per l'autorizzazione suddetta.

Quali atti conseguenti sono state impuginate le autorizzazioni commerciali rilasciate il 14 dicembre 2005 per le strutture e gli esercizi in cui dovrebbe articolarsi il nuovo centro commerciale.

I ricorrenti hanno sostenuto che l'autorizzazione non è conforme

ai parametri stabiliti con la deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999 n. 563, recante gli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo n. 114/98”, posto che non risultava osservato il parametro W3 concernente la distanza dagli altri addensamenti urbani (m. 2.000).

I ricorrenti hanno anche rilevato che con deliberazione n. 347 del 23 dicembre 2003, entrata in vigore il 23 gennaio 2004, la regione Piemonte ha modificato la deliberazione n. 563 citata, introducendo nuovi parametri per le localizzazioni L3, elevando la distanza minima di cui si è detto a m. 4.000.

Con deliberazione n. 171334 del 7 novembre 2005 la Regione Piemonte ha poi approvato un piano particolareggiato, con contestuale variante del PRG del comune di Caselle, che ha più che quadruplicato la SLP commerciale dell’area, consentendo la realizzazione di un nuovo centro commerciale di oltre 110.000 mq. Nel corso del relativo procedimento il settore programmazione e interventi dei settori commerciali della regione ha espresso il 2 marzo 2005 un parere in cui erano evidenziate alcune potenziali illegittimità dell’intervento. Il sindaco di Caselle ha risposto con la già ricordata nota del 14 marzo 2005 alle osservazioni della regione adducendo le compatibilità territoriali di cui all’art. 17 previste per il polo metropolitano.

I ricorrenti hanno impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 14 marzo 2006 gli atti di approvazione del piano particolareggiato e della variante al PRG.

Il ricorso è stato deciso nelle more del presente giudizio di appello, con decreto del Presidente della Repubblica, che ne ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di legittimazione dei ricorrenti, cui è stata negata la titolarità di un interesse alla contestazione degli atti impugnati anche sotto il profilo del diritto all'iniziativa economica in campo commerciale.

Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, investito invece, come già detto, della legittimità del provvedimento della conferenza dei servizi che ha autorizzato la SATEC alla realizzazione della grande struttura di vendita e delle connesse autorizzazioni commerciali: a) ha affermato la legittimazione dei ricorrenti all'impugnazione; b) ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la deliberazione n. 86 del 2003, disponente la classificazione dell'area come L3; c) ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso in quanto sostanzialmente riferiti alla deliberazione n. 86 del 2003; d) ha accolto il quarto motivo di ricorso perché la Conferenza dei servizi ha assunto una determinazione basata su un progetto che non aveva correttamente valutato l'impatto della nuova iniziativa commerciale sulla viabilità esistente.

Con i quattro ricorsi in appello meglio individuati in epigrafe è stata domandata la riforma della sentenza previa sospensione

dell'efficacia.

Gli originari ricorrenti si sono costituiti nei quattro giudizi per resistere la gravame ed hanno proposto appello incidentale per contestare il capo della sentenza relativo alla non tempestiva impugnazione della deliberazione del consiglio comunale n. 86 del 2003.

Con ordinanza 20 novembre 2007 n. 6055 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.

Tutte le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2008, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Gli appellanti, salvo la Regione Piemonte, contestano la sentenza in primo luogo con riferimento alla affermazione della legittimazione dei ricorrenti ad impugnare le autorizzazioni alla apertura di una nuova grande struttura di vendita al dettaglio sita nel territorio del Comune di Caselle Torinese.

Con riguardo alla Confesercenti, di cui, invero, la sentenza non si è occupata, si espone che l'orientamento della giurisprudenza sarebbe consolidato nel senso di riconoscere la legittimazione della detta associazione alla difesa in giudizio delle posizioni unitarie della categoria, mentre nella specie la ricorrente si sarebbe mossa a tutela degli interessi di singoli commercianti, cui si contrapporrebbe l'interesse di segno opposto di altri

appartenenti alla stessa area imprenditoriale, desiderosi di svolgere l'attività nella nuova struttura.

A proposito degli esercenti che hanno agito in via individuale si nega che a loro carico si manifesti un pregiudizio economico meritevole di tutela a causa della ubicazione dei loro esercizi commerciali in area di programmazione commerciale diversa da quella del Comune di Caselle, ai sensi della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, art. 3 e All.A. Se ne dovrebbe inferire che il bacino di utenza in cui rientra il nuovo centro commerciale è diverso da quello di cui godono i ricorrenti.

A sostegno della proprie argomentazioni gli appellanti allegano il parere emesso dal Consiglio di Stato, Sezione III, 27 marzo 2007 n. 3290, poi recepito dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 2007, con il quale, in esito all'impugnazione promossa con ricorso straordinario dagli stessi ricorrenti avverso gli atti di adeguamento della disciplina urbanistica adottati dal Comune di Caselle, la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, anche sotto il profilo della tutela degli interessi di natura commerciale, sia quanto alla Confesercenti sia quanto ai singoli titolari di esercizi commerciali.

2. La contestazione della legittimazione a ricorrere della Confesercenti, da intendersi implicitamente ammessa dai primi giudici, va condivisa.

Sul punto la Sezione non ha motivo di contraddire l'avviso espresso da questo Consiglio in sede di parere sul ricorso straordinario richiamato sopra, che, peraltro, si uniforma all'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di legittimazione al ricorso delle associazioni di categoria (Cons. St., Sez. IV, 27 maggio 2002 n. 2921). La pronuncia ha infatti ribadito che l'interesse tutelabile in giudizio da parte di tali associazioni deve avere carattere collettivo e riferirsi alla categoria in modo complessivo ed unitario, sicché l'interesse fatto valere possa essere univocamente riferito a tutti gli iscritti, senza contrasti, anche potenziali, tra gruppi diversi di associati.

Tale carattere nella specie non è ravvisabile nell'interesse fatto valere dalla Confesercenti della Provincia di Torino a causa del conflitto di interessi che inevitabilmente contrappone i singoli ricorrenti a quegli esercenti che hanno interesse a che la nuova struttura venga realizzata.

Né l'avviso può essere messo in dubbio in considerazione della partecipazione della associazione di categoria alla conferenza dei servizi che decide sulla domanda di autorizzazione all'apertura della grande struttura di vendita, a norma dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

In disparte il rilievo che l'associazione interviene alla riunione in funzione meramente consultiva, operando le scelte che ritiene più opportune ed assumendo nei confronti degli iscritti le responsabilità conseguenti, va tenuto presente che tale

partecipazione non è idonea a superare il dato oggettivo costituito dalla impossibilità di riferire l'interesse dedotto in giudizio alla categoria unitariamente considerata, richiedendosi invece che la stessa, nel suo complesso, sia esposta ad un pregiudizio per effetto dell'emanazione dell'atto impugnato. Escludendo in ogni altro caso la legittimazione, quindi, l'ordinamento non consente al giudice un sindacato sulla gestione dell'associazione, ma impone che sia rispettata la condizione imposta dal diritto processuale della effettiva appartenenza dell'interesse al soggetto agente.

3. Con riguardo alla pretesa inammissibilità del ricorso proposto dai singoli commercianti la doglianza va disattesa.

Ad avviso del Collegio, il richiamo, operato anche da questo Consiglio nella sede consultiva citata sopra, alla collocazione dei ricorrenti in area di programmazione commerciale diversa da quella su cui dove sorgere la nuova struttura, non risulta decisivo. Come correttamente osservato dai primi giudici, le caratteristiche della struttura di cui si è autorizzata l'apertura, per le notevoli dimensioni, per la presenza di importanti collegamenti stradali, per la disponibilità di parcheggi, per il grande richiamo notoriamente esercitato sui consumatori dalla possibilità di procedere ad acquisti di ogni genere con un solo spostamento verso un unico centro, ed a condizioni di prezzo spesso più vantaggiose, determina un impatto economico che non può essere ristretto ai commercianti siti nell'area di programmazione

commerciale gravitante su Torino ma inevitabilmente si riverbera sugli esercenti dei Comuni vicini.

La giurisprudenza amministrativa nelle decisioni più recenti ha puntualmente colto il fenomeno descritto sopra adottando, ai fini dell'individuazione dell'interesse meritevole di tutela, un concetto di *vicinitas* pienamente aderente ai mutamenti della realtà socio economica e urbana.

Si è infatti affermato che la *vicinitas* per i titolari e proprietari di strutture di vendita, rappresenta un collegamento stabile tra il ricorrente qualificato per l'attività esercitata e la zona interessata dall'intervento assentito e va valutata alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla "qualità della vita" di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera. Ne consegue che il bacino di utenza da prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento di quel pregiudizio che radica l'interesse al ricorso alla sede giurisdizionale, può estendersi per un raggio di decine di chilometri, che necessariamente travalica gli ambiti tracciati ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali (Consiglio Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4790; sez. IV, 12 settembre 2007 n. 4821; 22 dicembre 2007 n. 6613).

Tale situazione deve essere riconosciuta nella presente fattispecie la quale, inoltre, risulta caratterizzata da circostanza idonea a superare ogni eventuale incertezza. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4844 dell'11 dicembre 2006, i Comuni di San Maurizio Canavese, Cirié e San Francesco al Campo, ove sono ubicati gli esercizi commerciali dei ricorrenti, sono stati individuati tra quelli destinatari dello speciale contributo posto a carico dalla Società SATAC, odierna appellante, in favore dei comuni contermini a quello sede dell'intervento "per la rivitalizzazione, riqualificazione e promozione del tessuto commerciale esistente".

In altri termini, con provvedimento del governo regionale si riconosce che nei comuni dove operano i ricorrenti la realizzazione della nuova struttura determinerà un pregiudizio all'area del commercio, con ciò sollevando i ricorrenti da ogni preteso onere di provare il pregiudizio temuto.

4. L'ammissibilità del ricorso di primo grado avanzato dai singoli commercianti conduce alla affermazione della ammissibilità dell'appello incidentale che tali soggetti hanno avanzato avverso il capo di sentenza relativo alla irricevibilità dell'impugnazione della deliberazione del consiglio comunale di Caselle Torinese 29 luglio 2003 n. 86. Con tale determinazione il sub ambito B della zona ATA di cui vigente PRGC, già classificata come localizzazione urbano-periferica non addensata L2 dell'area di programmazione commerciale metropolitana, viene riclassificata

localizzazione extraurbana L3, con la conseguenza che in essa si sarebbe potuto realizzare grandi strutture di vendita.

I ricorrenti in primo grado hanno fondato l'impugnazione della determinazione della conferenza dei servizi di autorizzazione alla apertura della struttura, censurando innanzi tutto la detta deliberazione comunale n. 86 del 2003 quale atto presupposto, e ne hanno sostenuto la illegittimità deducendo due specifici motivi: 1) la localizzazione non rispettava il parametro W3 fissato dalla deliberazione regionale n. 563 del 1999 (distanza non inferiore ai metri 2000 da altri addensamenti commerciali tipo A1, A2, A3, e metri 5000 dal comune "attrattore"); 2) l'area, in quanto già classificata L2, non poteva essere riclassificata L3.

La sentenza appellata ha rilevato che l'impugnazione dell'atto presupposto doveva considerarsi tardiva, posto che, pur presentando una portata lesiva degli interessi dei ricorrenti non è stata impugnata nel termine dalla legale conoscenza.

5. La contestazione della detta statuizione è condotta dagli appellanti incidentali sotto due distinti profili.

Per un verso si sostiene che l'interesse all'impugnazione della deliberazione n. 86 del 2003 è divenuto attuale e concreto solo a seguito del provvedimento autorizzatorio adottato dalla conferenza dei servizi, in base all'osservazione che la qualificazione dell'area come L3 ha posto in essere soltanto la

potenziale realizzabilità del nuovo centro commerciale, di cui non poteva prevedersi la sicura attivazione.

Per altro, e contrapposto verso, si deduce che i ricorrenti in primo grado non avevano alcun interesse a far dichiarare illegittima la predetta determinazione in quanto, al contrario, la stessa viene a costituire il parametro del giudizio di legittimità della decisione della conferenza dei servizi, perché: a) reca una determinazione modificativa del requisito W3, rispetto a quello stabilito dalla deliberazione regionale n. 563/99, portandolo al minimo di metri 2200; b) la classificazione dell'area come L3 è stata sottoposta alla condizione che venissero realizzate le conseguenti opere di adeguamento viario; c) la classificazione L3, in mancanza di una verifica della realizzazione effettiva del presupposto della distanza di metri 2200 dagli addensamenti commerciali, stabilita in via di autolimitazione dal comune, era sostanzialmente inefficace, sicché la conferenza di servizi ha autorizzato una grande struttura su area che aveva conservato la classificazione L2.

6. Con riguardo alla prima prospettazione, va osservato che la portata lesiva della determinazione relativa alla classificazione quale L3 dell'area destinata alla nuova struttura commerciale, se poteva ritenersi meramente eventuale al momento della adozione, e più precisamente al momento della scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (11 agosto 2003), ha però assunto concretezza ed attualità a partire dalla data di

pubblicazione sul B.U.R. del 17 novembre 2005 della D.G.R. 7 novembre 2005 n. 17-1334, che ha approvato la Variante al P.R.G.C. e contestuale piano particolareggiato, relativo all'area A.T.A. e al nuovo insediamento commerciale.

Tali atti sono stati ritenuti lesivi dai ricorrenti, ed impugnati con ricorso straordinario, nella loro astratta previsione della futura realizzabilità di una grande struttura di vendita ed indipendentemente dall'impugnazione di alcun concreto atto autorizzatorio. A partire dal momento in cui, secondo l'apprezzamento degli stessi ricorrenti, la sequenza procedimentale ha assunto effettiva lesività, decorreva il termine per impugnare anche la deliberazione n. 86 del 2003 costituente presupposto imprescindibile delle dette modificazioni della disciplina urbanistica.

7. Con diverso ordine di considerazioni, come accennato, gli originari ricorrenti, pur insistendo nella tempestività dell'impugnazione della deliberazione n. 86 del 2003, sostengono in questa sede di non avere interesse alla caducazione del provvedimento, perché su di esso si fonderebbe l'illegittimità della determinazione autorizzatoria della conferenza dei servizi.

Ritiene il Collegio che tale prospettazione, in disparte l'evidente contraddittorietà, costituisca una modificazione radicale del *thema decidendum* che ha formato oggetto della domanda in primo grado. In altri termini, sotto la veste di appello incidentale, le parti resistenti propongono una impugnazione nuova dell'atto

della conferenza dei servizi, che non si fonda più sull'illegittimità della deliberazione n. 86 del 2003, ma su una nuova lettura di tale deliberato destinata a dimostrare: a) che l'Amministrazione si è autolimitata, imponendo il rispetto di un parametro W3 più severo di quello stabilito dalla deliberazione regionale del 1999; b) che la classificazione dell'area in L3 non è mai divenuta efficace per mancata realizzazione dei progettati collegamenti stradali, capaci di realizzare una distanza dagli addensamenti commerciali pari a metri 2200.

Il divieto di jus novorum vigente anche nel processo amministrativo impedisce di dare ingresso a tali questioni.

8. Gli appelli principali investono la sentenza relativamente alla affermazione della illegittimità dell'autorizzazione assentita alla SACAT per essere stata disposta sulla base di una non corretta verifica dell'impatto sulla viabilità dell'area, in ragione del traffico indotto dalla nuova attività commerciale.

Secondo l'art. 26 della deliberazione regionale n. 347 del 2003, infatti, il movimento indotto delle vetture private va calcolato assumendo convenzionalmente un flusso viario, in ora di punta, pari al valore ottenuto applicando i parametri risultanti dalla formula F (flusso viario) = $1.200 + 0,65 (C - 1.000)$, dove C è il fabbisogno dei posti parcheggio complessivo nelle aree di insediamento conforme all'art. 25. Poiché il fabbisogno di parcheggi è di 7.816 posti auto, applicando la formula indicata si ricava il valore di 5.630 auto/ora quale flusso da considerare al

fine della valutazione prescritta dall'art. 26 della deliberazione regionale citata.

Secondo il IV motivo del ricorso di primo grado, in primo luogo la relazione allegata dalla Satac s.p.a., ha calcolato il traffico orario in base a parametri diversi da quelli prescritti dalla normativa regionale, arrivando alla valutazione di 2.981 autovetture private in ingresso e in uscita dal centro commerciale. Lo studio di impatto sulla viabilità, prescritto al fine della valutazione della domanda di autorizzazione, risulterebbe così fondato su un dato calcolato in maniera difforme da quanto voluto dalla norma. Il TAR Piemonte ha accolto la censura.

Gli appellanti hanno contestato la proposizione del primo giudice facendo osservare che una lettura attenta della relazione depositata dalla SATAC (paragrafi 7 e 10) consente di stabilire che il flusso veicolare è stato calcolato in conformità alla normativa regionale, e che il dato valorizzato dalla sentenza rappresenta una valutazione ulteriore, la quale, basata su parametri diversi e tenendo conto di concorrenti modalità di trasporto, lascia intravedere una intensità di traffico inferiore a quella convenzionale.

La verifica del documento in atti, nelle parti menzionate dagli appellanti, consente di affermare la fondatezza della doglianza in esame: l'applicazione della formula voluta dalla deliberazione regionale conduce alla valutazione di un traffico veicolare,

secondo la viabilità progettata, pari a 5.630 auto l'ora.

Gli stessi appellanti incidentali sembrano dare atto di tale circostanza, laddove (pagina 60 dell'atto difensivo) non negano che il dato richiesto sia stato fornito dalla relazione secondo il prescritto parametro di riferimento, ma obiettano che l'aggiunta di valori non richiesti, e di segno riduttivo, avrebbe "inquinato" la corretta formazione della volontà della conferenza dei servizi.

La tesi non può essere condivisa perché offre una lettura sanante di quello che va riconosciuto come un errore della pronuncia appellata nella percezione della realtà documentale.

Neppure risulta convincente la notazione con la quale la sentenza ha stigmatizzato che la *"conferenza dei servizi, pur avvertendo l'insufficienza delle opere di viabilità necessarie per mitigare le esternalità negative sulla SP 2"*, vale a dire *l'impatto che il nuovo insediamento è destinato a produrre sulla rete viaria, ha ritenuto di poterne differire il completamento ad un momento successivo all'autorizzazione del centro commerciale, anche se precedente alla attivazione dello stesso, ma così operando ha determinato la violazione della norma regionale, che della predetta valutazione fa un presupposto preciso per l'esame stesso della domanda di autorizzazione."*

Nel loro atto difensivo gli appellanti riprendono l'argomento ed alludono alla dichiarazione verbalizzata del Presidente della conferenza dei servizi, nella qualità di rappresentante della Regione, secondo cui "sotto il profilo degli aspetti della viabilità

non è stato raggiunto quello che normalmente la Regione si prefigge nella valutazione delle istanze di autorizzazione perché gli interventi che sono stati posti in essere, pur essendo molti, non sono sufficienti rispetto al chiarimento delle problematicità.”.

In merito a tale dichiarazione va messo in evidenza come il Presidente della conferenza abbia valutato insufficienti gli interventi già posti in essere, ossia le opere già realizzate, e come tuttavia abbia espresso parere positivo in considerazione di quanto pianificato in sede provinciale e di modifica del PRGC.

La determinazione della Conferenza di assentire l'autorizzazione sulla base della ritenuta idoneità delle infrastrutture viarie *a livello progettuale*, alla cui realizzazione è stata espressamente subordinata la attivazione del centro commerciale, non costituisce violazione della normativa regionale in materia.

Va infatti ricordato che, in tema di impatto sulla viabilità, l'art. 26 della più volte ricordata deliberazione regionale n. 563 del 1999, nel testo modificato dalla deliberazione regionale n. 347 del 2003, Allegato A, all'art. 3 *septies*, lett. b), ai fini dell'autorizzazione delle strutture di vendita, richiede che siano dimostrate *“le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale mediante il controllo e la correzione della esternalità negative”*, e, pertanto, impone una valutazione di idoneità *del progetto*, non della viabilità esistente.

Coerentemente, il successivo art. 3 *novies*, dispone che *“le*

soluzioni progettuali proposte e concertate con la pubblica amministrazione sono oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo alla cui realizzazione è propedeutica l'apertura al pubblico della tipologia della struttura distributiva autorizzata.”

Pare debba concludersi, dunque, che la determinazione della conferenza dei servizi non sia discostata, con riguardo alle problematiche della viabilità, dalla puntuale previsione della normativa regionale del settore.

Risultano quindi privi di fondamento gli ulteriori profili di doglianza per sviamento e per disparità di trattamento, prospettati invero genericamente, dagli appellanti incidentali.

In conclusione, gli appelli meritano accoglimento.

In ragione della complessità delle questioni trattate può essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riuniti gli appelli in epigrafe, li accoglie, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado; dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2008 con l'intervento dei magistrati:

Domenico La Medica

Presidente

Marzio Branca	Consigliere est.
Vito Poli	Consigliere
Giuseppe Caringella	Consigliere
Adolfo Metro	Consigliere

L'ESTENSORE

F.to Marzio Branca

IL PRESIDENTE

F.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO

F.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....20/02/09.....

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi